



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali

Roma, 29-07-2026

Messaggio n. 2518

Allegati n.1

OGGETTO: **Articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, recante "Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale". Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Indicazioni operative e istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti**

Premessa

Con la circolare n. 72 del 3 luglio 2026 l'Istituto ha fornito indicazioni in ordine all'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112 (di seguito, anche decreto Lavoro), che ha introdotto l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, riguardanti giovani che, alla data della trasformazione, non abbiano compiuto trentacinque anni di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, denominato "Incentivo alla stabilizzazione".

Come precisato nella citata circolare n. 72/2026, le trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro riguardanti giovani, ai fini della legittima applicazione dell'esonero contributivo in argomento, devono rispettare le seguenti condizioni:

1) devono essere effettuate nel periodo temporale espressamente previsto dall'articolo 4 del decreto Lavoro, ossia dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026;

2) devono riguardare, senza soluzione di continuità, rapporti di lavoro originariamente instaurati a tempo determinato che rispettino le seguenti caratteristiche:

a) con riferimento alla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato da trasformare in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lo stesso deve essere stato instaurato entro e non oltre il 30 aprile 2026;

b) con riferimento alla durata del rapporto di lavoro a tempo determinato che si intende trasformare, lo stesso non deve avere una durata effettiva superiore a dodici mesi. La durata effettiva del rapporto di lavoro a tempo determinato da trasformare deve essere considerata unitariamente anche nelle ipotesi in cui ci siano una o più proroghe del medesimo rapporto di lavoro.

Tanto premesso, si comunica che, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente messaggio, è possibile presentare la domanda di esonero contributivo in trattazione per le trasformazioni effettuate o da effettuarsi a decorrere dal **1° agosto 2026**, accedendo, con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3 e CNS), al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi decreto Lavoro 2026 – Articolo 4 - ESTA", e compilando il relativo modulo di istanza *on-line*, con le modalità specificate al paragrafo 11 della citata circolare n. 72/2026.

Al riguardo, si precisa che qualora la domanda di riconoscimento dell'esonero in trattazione sia inviata per una trasformazione già effettuata, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l'INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l'esito di accoglimento con il riconoscimento dell'importo spettante. Diversamente, qualora l'istanza di riconoscimento dell'esonero in argomento sia inviata per una trasformazione non ancora effettuata, l'INPS calcola l'ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione al datore di lavoro o all'intermediario tramite posta elettronica certificata (PEC), o tramite posta elettronica ordinaria (*e-mail*) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell'area "MyINPS", con la quale invita il medesimo a provvedere alla trasformazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell'invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.

In tale periodo temporale l'INPS consulta quotidianamente l'archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav/Unisomm relativa al rapporto di lavoro da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove rilevi la presenza di tale comunicazione.

Si precisa, da ultimo, ad integrazione di quanto già previsto nella citata circolare n. 72/2026, che nei casi di trasformazione dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato o di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato dal comma 28 del medesimo articolo 2.

Di seguito si forniscono, pertanto, le indicazioni operative per la fruizione dell'agevolazione contributiva relativamente a tutte le Gestioni previdenziali interessate, nonché le relative istruzioni contabili.

1. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

Per potere esporre l'agevolazione contributiva di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a **500 euro** su base mensile per lavoratore, dal mese di competenza **agosto 2026**, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore "**ESTA**", avente il significato di "Esonero contributivo stabilizzazione 2026 - articolo 4, D.L. 30 aprile 2026, n. 62";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell'attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore "PROTOCOLLO".

Nel caso delle Agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l'impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente il numero di protocollo della domanda telematica e al relativo attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo", deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore "MATRICOLA_AZIENDA" o "CF_PERS_FIS" o "CF_PERS_GIU";

- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento <BaseRif> deve essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese, tale elemento deve essere valorizzato esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che <AnnoMeseRif> sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nel flusso Uniemens, come sopra specificati, vengono successivamente riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice di nuova istituzione "**L651**", avente il significato di "Conguaglio Esonero contributivo stabilizzazione 2026 – articolo 4, D.L. 30 aprile 2026, n. 62";
- con il codice di nuova istituzione "**L652**", avente il significato di "Arretrati Esonero contributivo stabilizzazione 2026 – articolo 4, D.L. 30 aprile 2026, n. 62".

Si sottolinea che la sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di trasformazione, che non può essere antecedente ad agosto 2026, e fino al mese precedente l'esposizione del mese corrente), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di agosto 2026, settembre 2026 e ottobre 2026.

Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con l'esonero in trattazione e voglia fruire della misura in argomento, il medesimo deve procedere alla restituzione dell'agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi che vengono elaborati senza l'aggravio delle sanzioni civili.

Con particolare riferimento all'esonero "giovani under 30", di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito, legge di Bilancio 2018), nel caso in cui il datore di lavoro interessato stia fruendo, per la trasformazione effettuata a decorrere dal 1° agosto 2026, dell'agevolazione al 50% per il medesimo rapporto di lavoro (c.d. incentivo GECO) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, lo stesso deve procedere alla restituzione della prima agevolazione e alla conseguente applicazione del nuovo esonero.

Ai fini della restituzione delle quote di esonero di cui alla legge di Bilancio 2018 (incentivo GECO), i datori di lavoro devono, pertanto, valorizzare, secondo le indicazioni di cui al messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021, all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CausaleADebito> il codice causale "**M472**", avente il significato di "Restituzione esonero legge n. 205/2017 (GECO)";
- nell'elemento <ImportoADebito>, l'importo da restituire.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

2. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens

I datori di lavoro privati, che occupano lavoratori iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, per i quali ricorrono i presupposti per la fruizione dell'incentivo in argomento, ai fini dell'esposizione del beneficio di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a **500 euro** su base mensile per lavoratore, a partire dal periodo di competenza **agosto 2026**, devono esporre nel flusso Uniemens sezione <ListaPosPA>, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della Gestione pensionistica, indicando in quest'ultimo la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

In particolare, per esporre il beneficio spettante per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui in premessa, deve essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> deve essere inserito l'anno di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore "**79**", avente il significato di "Esonero contributivo stabilizzazione 2026 – articolo 4, D.L. 30 aprile 2026, n. 62";
- nell'elemento <Importo> deve essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si fa presente che il recupero dell'agevolazione relativa ai mesi da agosto 2026 fino al mese precedente l'esposizione del mese corrente deve essere effettuato esclusivamente nei flussi di competenza dei mesi di agosto 2026, settembre 2026 e ottobre 2026.

Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con l'esonero in trattazione e volesse fruire della misura in argomento, il medesimo deve procedere alla restituzione dell'agevolazione già fruita tramite l'invio, per ciascun mese, dell'elemento V1 Causale 5 che è elaborato senza l'aggravio delle sanzioni civili, escludendo l'importo dello sgravio precedentemente dichiarato.

Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro interessato stia già fruendo dell'agevolazione al 50% per il medesimo rapporto di lavoro trasformato (esonero giovani "under 30" di cui alla legge di Bilancio 2018) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, all'esonero al 100% in trattazione, deve procedere all'invio di appositi elementi V1 Causale 5 in sostituzione di ciascuno dei mesi per i quali è stato dichiarato lo sgravio con il precedente codice di recupero, sostituendolo con il codice dell'esonero giovani di cui al presente messaggio.

Al riguardo, si precisa che, al verificarsi di tale condizione, non deve essere effettuato alcun recupero del pregresso nelle denunce di competenza e nell'elemento "E0" deve essere dichiarato esclusivamente l'esonero corrispondente al mese di denuncia.

Si evidenzia altresì che le agevolazioni riguardano esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici e che la stessa non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo come riferimento la nozione e l'elencazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nella sezione <PosAgri> del flusso Uniemens

I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell'esonero di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a **500 euro** su base mensile per lavoratore, devono valorizzare, a partire dal periodo di competenza **agosto 2026**, per i lavoratori interessati all'esonero, gli elementi di seguito specificati:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice **"Y"**;
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice agevolazione **"S1"**, avente il significato di "Esonero contributivo stabilizzazione 2026 - articolo 4 D.L. 30 aprile 2026, n. 62".

Per dichiarare l'importo spettante dell'esonero relativo alle competenze pregresse, per i lavoratori indicati con il <CodAgio> **"S1"** devono essere valorizzati i seguenti elementi:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice **"Y"**;
- <CodAgio> con il codice agevolazione **"S2"**, avente il significato di "Arretrati Esonero contributivo stabilizzazione 2026 - articolo 4, D.L. 30 aprile 2026, n. 62";
- <Retribuzione> con l'importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.

Il codice agevolazione **"S2"**, utilizzato per dichiarare l'importo spettante rispetto ai periodi pregressi dell'esonero, deve essere utilizzato esclusivamente nella competenza del mese di **ottobre 2026** inviata entro il 4° periodo di trasmissione 2026 (dal 1° novembre 2026 al 28 febbraio 2027).

Come espressamente previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 62/2026, l'esonero in trattazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, pertanto, il flusso Uniemens viene scartato nel caso in cui il datore di lavoro compili il flusso Uniemens sezione <PosAgri> per lo stesso lavoratore beneficiario dell'esonero unitamente ad altri <CodAgio> incumulabili e/o con i codici relativi alle zone tariffarie agevolate.

In fase di trasmissione dei flussi Uniemens sezione <PosAgri>, l'Istituto verifica che le agevolazioni indicate nei medesimi siano coerenti con le autorizzazioni rilasciate.

I datori di lavoro agricoli possono verificare l'attribuzione dei suddetti codici di agevolazione consultando le sezioni "Codici Autorizzazione" e "Lavoratori Agevolati" della posizione aziendale, nel "Cassetto Previdenziale del Contribuente".

4. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile degli oneri relativi all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 100% disciplinati dall'articolo 4 del decreto Lavoro si istituisce il seguente conto nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive):

- GAW37208 - Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro privati per le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, riguardanti giovani che alla data della trasformazione non abbiano compiuto i trentacinque anni di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato (cfr. l'art. 4, del decreto Lavoro).

Al nuovo conto gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM vanno contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro ed esposte nel flusso Uniemens con i codici evento "**L651**," e "**L652**", rispettivamente per il periodo corrente e a titolo di arretrati, secondo le istruzioni operative fornite al paragrafo 1 del presente messaggio.

Il conto GAW37208 viene utilizzato anche per rilevare contabilmente l'esonero contributivo spettante ai datori di lavoro iscritti alla Gestione dipendenti pubblici che, per le denunce contributive, si avvalgono del flusso Uniemens, sezione <ListaPosPA>, tramite l'esposizione delle somme con i codici recupero "**79**" (cfr. il par. 2, del presente messaggio).

Uguualmente, si fa uso dello stesso conto per la rilevazione contabile delle somme conguagliate dai datori di lavoro agricolo per l'esonero contributivo previsto dall'articolo 4 in trattazione ed esposte nel flusso Uniemens sezione <PosAgri> con i codici agio "**S1**" e "**S2**", rispettivamente per il periodo corrente e per gli arretrati, secondo le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo 3.

Per la rilevazione contabile del recupero delle somme, derivante dalla restituzione dell'esonero per il quale la norma prevede l'incumulabilità con la misura denominata "Incentivo GECO", valorizzato nel flusso Uniemens e riportato nel DM2013 "VIRTUALE" con il codice "**M472**", ci si avvale del conto in uso GAW24341.

I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri previsti dalla normativa, saranno tenuti come di consueto dalla Direzione generale.

Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

